



*Consiglio regionale della Calabria*

**Proposta di legge regionale recante:**

**Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria**

di iniziativa del consigliere  
Gianluca Gallo

## RELAZIONE

È da tempo in crescita la capacità attrattiva dei cammini, intendendo con tale termine i percorsi codificati legati a particolari tematiche a carattere storico-religioso, ambientale, artistico e culturale, nonché esperienziale ed enogastronomico.

I cammini sono definiti nel contesto normativo sovranazionale e sono ricompresi nella dizione degli “itinerari culturali” disciplinati, in particolare, dal Consiglio di Europa e dall’Unesco.

Dal 1987 il Consiglio d’Europa ha avviato uno specifico programma per il riconoscimento degli itinerari culturali di interesse europeo, vedendo nei cammini transnazionali all’interno del continente uno strumento di cooperazione, dialogo interculturale, promozione dei valori fondanti l’Europa, mettendo anche in pratica i valori del Consiglio d’Europa: diritti umani, diversità culturale, dialogo e scambi interculturali, recuperando all’attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell’antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Con risoluzione CM/Res (2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 ha revisionato il regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di «Itinerario culturale del Consiglio d’Europa», definendo gli elementi costitutivi degli itinerari per ottenere il riconoscimento di itinerario culturale.

La Conferenza Generale dell’UNESCO ha adottato il 16 novembre 1972 la Convenzione concernente la protezione a livello nazionale del patrimonio culturale e naturale e, successivamente, ha elaborato le linee guida per l’attuazione di detta Convenzione con le quali amplia il ventaglio dei beni culturali e/o naturali nei quali far rientrare gli itinerari culturali.

Al valore storico,culturale, religioso ed identitario europeo dei cammini oggi si associa sempre più il ruolo che questi svolgono o possono svolgere in termini di costruzione e valorizzazione di un’offerta dedicata alla riscoperta e valorizzazione, nonché rivalutazione, di vasti territori, spesso collocati nell’ambito di aree rurali e/o protette, come riserve, parchi naturali, aree a vocazione agricola autoctona, borghi, siti archeologici.

In Italia la disciplina degli itinerari si rinviene nei principi individuati dal Codice dei beni culturali che, tuttavia, non definisce come bene culturale l’itinerario culturale, nel Codice del Turismo ( D.Lgs. n. 79/2019) che agli articoli 22 e 29 disciplina gli “itinerari tematici”, nonché nella legge n. 268/1999 che disciplina le cosiddette “strade del vino”.

L’importanza della materia si desume in particolare dalla Direttiva del MiBaCT istitutiva dell’Anno dei Cammini (2016) che impartisce disposizioni per la valorizzazione dei “cammini” in Italia e ribadisce, in linea con altre norme, la considerazione degli itinerari culturali quali forme di sviluppo del territorio e volano dell’economia e del turismo. Il MiBaCT ha assunto l’impegno di creare una rete di mobilità slow che doti il sistema Paese di una vera e propria infrastruttura intermodale di vie verdi. Una possibilità di muoversi lungo l’Italia a piedi attenta alla personalizzazione del viaggio che i Cammini o i luoghi attraversati, possono offrire.

Per raggiungere questo obiettivo, il MiBaCT si è fatto promotore dell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia: un contenitore di percorsi e vie pensato e realizzato sulle linee guida indicate dalla direttiva ministeriale e regolamentato – con la messa a punto degli

opportuni criteri – nell’ambito del Comitato Cammini, coordinamento inter-istituzionale formato da MiBACT, Regioni e Province autonome.

Il fenomeno rappresentato dai cammini risponde alla domanda, sempre esistita e fortemente in crescita negli ultimi decenni, di viaggi “green” - associati alla mobilità dolce e sostenibile – alla ricerca della cultura storica ed enogastronomica di un territorio; si tratta di un segmento economico di importanza rilevante, che si lega alle diverse attività rientranti nel mercato dello “slow” – facendone un vero e proprio settore trainante.

In coerenza con la visione del Consiglio d’Europa i cammini possono attraversare una o più regioni, possono far parte di tracciati europei già riconosciuti, si organizzano intorno a temi di interesse religioso o sociale, storico, culturale, artistico, enogastronomico e rappresentano un volano di attrazione e crescita per i territori e le attività legati, per vocazione e scelta di impresa, ai caratteri dell’agricoltura e dell’enogastronomia.

Nell’ambito dei cammini, particolare rilevanza e significato assumono i “cammini” religiosi” cioè gli itinerari di tipo religioso, o comunque legati anche indirettamente alla cultura e alla storia della religiosità di un territorio. Il rilievo dato a questi cammini, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità non motorizzata, rappresenta una spinta proattiva alla ricerca delle religiosità e tradizioni religiose del territorio, percorrendo le vie di fede che in passato venivano utilizzate per raggiungere santuari, eremi o comunque luoghi tradizionalmente riconosciuti particolarmente significati come luoghi di culto e preghiera.

La Calabria è una terra con grandi aree di natura selvaggia in cui l’ impronta della mano dell’ uomo è ancora poco evidente. All’interno dell’Atlante digitale è presente il cammino religioso calabrese di San Francesco di Paola, diviso in 6 tappe per una lunghezza complessiva di 112 km, ma, in effetti diversi sono i cammini presenti e molto interessanti come la via Francigena che ha varianti che dal Sud Italia arrivano a Roma, salendo dalla Campania. Il tratto calabrese della Francigena del Sud è segnato nei tratti in cui coincide con il Cammino Basiliano che parte da Rocca Imperiale e giunge fino a Reggio Calabria; il Trail 1 dei Cammini Mariani del Pollino - che parte da Alessandria del Carretto ed arriva sino a Civita.

Nell’ordinamento regionale della Calabria esistono già alcune norme riconducibili alla disciplina dei cammini o degli itinerari in genere: in particolare, con riferimento ai cammini religiosi, è attualmente vigente la legge regionale n. 36 del 31 dicembre 2015 con la quale sono stati riconosciuti i percorsi turistici di valore religioso connessi ai santuari mariani. Vi è poi la legge regionale n. 8/2008 concernente il riordino dell’organizzazione turistica regionale che all’art. 3 prevede che il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile debba contenere tra gli altri, “gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria”. Inoltre con deliberazione n. 669 e 1092 del 2000, la Giunta regionale, in attuazione della legge n. 268/1999 è intervenuta per il riconoscimento delle “strade del vino” che rientrano nell’ambito degli itinerari culturali enogastronomici.

L’obiettivo di questa legge è, pertanto, valorizzare e sviluppare l’offerta culturale, enogastronomica e di accoglienza turistica calabrese, la promozione della produzione agricola, la valorizzazione degli agriturismi tramite attività di sviluppo sostenibile dal momento che specificamente i cammini e, in particolare, quelli religiosi che rappresentano

un'occasione unica e straordinaria per conoscere e far conoscere una regione dai mille volti e dalle mille anime, anche linguistiche.

I Cammini rappresentano e trasmettono, in definitiva, l'interazione identitaria tra religione-religiosità, agricoltura-foreste, ambiente-natura, enogastronomia, produzione agro-alimentare a km 0, e tradizioni locali.

L'indirizzo di sviluppo economico opera verso una effettiva fruizione dei cammini e dei servizi offerti nel tragitto. Si necessita pertanto di efficaci e innovative strategie di marketing e comunicazione e ciò non può prescindere da una strategia normativa regionale che si ponga all'interno dell'apparato già strutturato della disciplina europea.

Proprio quest'ultimo aspetto la valorizzazione del territorio interessato dai cammini guida il presente testo normativo che si propone per il riconoscimento e promozione dei cammini.

Sono molteplici gli attori potenzialmente interessati alla realizzazione e valorizzazione dei percorsi all'interno del territorio regionale. Tra di essi, in particolare, associazioni, gruppi attivi in ambito naturalistico e sportivo, agonistico e non, nonché diverse organizzazioni religiose (Scout A.G.E.S.C.I., Azione Cattolica Giovanile).

Con essi e tra gli stessi sono da promuovere forme di collaborazione e accordo, che portino alla definizione dei percorsi ed alla loro promozione e mantenimento.

La presente proposta di legge reca, pertanto, una disciplina della gestione dei cammini in capo ad associazioni ed enti in genere, che siano in possesso di particolari requisiti in ossequio alla serietà degli scopi prefissati.

L'attività delle associazioni contribuisce a mantenere vivo l'itinerario, alla sua manutenzione e monitoraggio, offrendo un importante contributo all'assistenza del camminatore, del pellegrino e del viaggiatore. In questo contesto, che funge da struttura, si connettono le aziende e imprese attive nella produzione e vendita di beni legati all'agricoltura locale, nonché quelle che operano nei servizi terziari.

Si è posto pertanto anche l'obiettivo di individuare e costituire una rete integrata di cammini, che si affianchino e siano in grado di rappresentare un'offerta economico-culturale di attrazione sostenibile nel contesto del territorio calabrese.

Questo disegno di legge, partendo dal riconoscimento dell'opportunità che i cammini offrono alla costruzione di una nuova integrata rete tra imprese agricole e attività culturali e di accoglienza, interviene a dettare disposizioni che favoriscano lo sviluppo degli stessi, l'attraversamento dei loro tracciati nelle aree vocate alla produzione e coltura del patrimonio agricolo ed enogastronomico locale (vigneti, aziende agricole, agriturismi, B&B), forestale (aree protette, riserve naturali, parchi) e della filiera agroalimentare dei prodotti calabresi, nonché consolidare il legame tra siti di interesse culturale, religioso, ambientale e archeologico attraversati dai tracciati.

La proposta della legge regionale sui Cammini Religiosi Calabresi è fortemente sostenuta dalla Conferenza Episcopale Calabria a favore di uno sviluppo eco-sostenibile per i giovani calabresi così come affermato da tutti i vescovi delle diocesi calabresi nell'incontro del 31 gennaio 2022 con il presidente della Regione Calabria on. Roberto Occhiuto.

**Pertanto**, con il presente disegno di legge si intende:

- stabilire una definizione di cammini;

- introdurre una disciplina per il riconoscimento dei Cammini e, in particolare di quelli religiosi, ai fini della loro valorizzazione e promozione, nonché per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, dei luoghi di interesse storico-artistico-archeologico e nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- introdurre, per l'intera platea dei cammini esistenti e di quelli da completare e da realizzare, una particolare disciplina agevolativa di carattere urbanistico finalizzata a favorire il recupero dei manufatti esistenti lungo i percorsi, individuati per le finalità di ospitalità e servizio agli utenti;
- prevedere l'istituzione di un Coordinamento Regionale dei Cammini di Calabria al fine di assicurare un supporto alla Regione nell'attuazione della legge.

## Relazione tecnico finanziaria

In relazione alle fonti di finanziamento gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili che saranno individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Varie, sono, comunque, possibilità di finanziare iniziative connesse alle finalità della presente legge, come ad esempio: il PNRR M1C3 "Turismo e Cultura" che reca una linea di intervento specifico per gli itinerari della fede; la Strategia SNAI "Aree interne, il PAC 2014-2020 - ALL. 2 alla D.G.R. 115 DEL 21.3.2022- Scheda Nuove Operazioni - "Rafforzamento dell'offerta specializzata di Turismo culturale-religioso; l'asse 6 - misura 6.8.3 del PAC Calabria 2014-2020.

Ne consegue l'invarianza della proposta di legge sulle risorse autonome del bilancio regionale e, quindi il presente disegno di legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tabella 1: Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia l'oggetto e la finalità della legge.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che fornisce le definizioni dei vari cammini	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che individua le attività per valorizzare i cammini	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei cammini di Calabria e demanda la definizione delle modalità ad apposito	//	//	0,00 €

	regolamento.			
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina il coinvolgimento di associazioni ed enti per la realizzazione, il riconoscimento, la gestione e la promozione dei cammini.	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che istituisce il Registro dei cammini	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che prevede l'accreditamento dei cammini e istituisce la Carta del Pellegrino quale documento che permette al pellegrino di aver un riconoscimento nei luoghi che attraversa.	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che individua misure per agevolare l'utilizzo dei cammini.	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che l'utilizzo di fabbricati come punti di sosta e di ristoro.	//	//	0,00 €
Art. 10	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere misure di promozione dei cammini.			
Art. 11	Norma ordinamentale che prevede la dichiarazione di pubblico interesse dei cammini.	//	//	0,00 €
Art. 12	Norma ordinamentale che demanda ad apposito regolamento le norme di attuazione della legge.	//	//	0,00 €
Art. 13	Norma ordinamentale che determina la composizione del Coordinamento dei Cammini di Calabria.	//	//	0,00
Art. 14	Norma ordinamentale che attribuisce la competenza per l'attuazione e lo svolgimento delle attività previste dalla legge al dipartimento competente in materia di agricoltura d'intesa con gli altri dipartimenti che hanno competenze in materia			
Art. 15	Indica la clausola di invarianza finanziaria. Dispone l'utilizzo di fondi comunitari e di altre eventuali risorse conferite da enti e soggetti privati.	//	//	0,00 €
Art. 16	Norma ordinamentale di rinvio ad altre disposizioni vigenti	//	//	0,00 €
Art. 17	Dispone l'abrogazione di norme	//	//	0,00 €
Art. 18	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €

## **Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione Europea, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio religioso, naturale-agricolo-forestale-storico, riconosce, disciplina la promozione e la valorizzazione dei cammini calabresi costituiti da itinerari escursionistici a piedi, o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce, sostenibile, per implementare l'offerta religiosa, eno-gastronomica, culturale, turistica e del terzo settore regionale.

2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare la rete dei Cammini e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, attua una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo eco sostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, per "cammini" si intendono, anche alternativamente:

a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di "itinerario culturale del Consiglio d'Europa";

b) gli itinerari, le vie e i cammini calabresi, esistenti e/o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana), dalla C.E.C. (Conferenza Episcopale Calabria) e dalle Diocesi di appartenenza attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;

c) i cammini per i quali è formalizzata la richiesta di riconoscimento al Consiglio d'Europa quale itinerario religioso;

d) i cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini o da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate;

e) i percorsi storici, religiosi, culturali, naturalistici, paesaggistici e enogastronomici, nonché i percorsi riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, culturali e ambientali;

f) i cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le regioni interessate;

g) i cammini realizzati e/o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria.

2. I tracciati dei cammini così individuati devono passare, percorrere ed attraversare i luoghi di interesse religioso, culturale e naturalistico, nonché zone di interesse agricolo, forestale, agroalimentare ed enogastronomico e ne rappresentano uno strumento di sviluppo. Tali luoghi di interesse sono garantiti quali luoghi di sosta del cammino e ne rappresentano servizio essenziale.

### **Art. 3 – Valorizzazione dei cammini**

1. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e sono inseriti nel Registro dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 6.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, senza oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni. I predetti enti devono recare tra i propri scopi principali – anche se non in forma esclusiva - la promozione e/o valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali, nonché la loro salvaguardia e ripristino.

3. Gli enti partecipati, patrocinati o comunque autorizzati dalla Regione possono siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o imprese o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino, che siano già presenti lungo il tracciato o che si impegnino ad istituirci una sede o un punto di accesso, come, a titolo esemplificativo: aziende agricole, bed & breakfast, agriturismi, Enti Parco.

4. I soggetti partecipati finalizzano le proprie risorse alla resa di servizi lungo i cammini nonché alla testimonianza e alla certificazione dell'esistenza del tracciato del cammino.

5. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, senza oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale:

a) promuove la creazione di un data-base informatico regionale dei Cammini calabresi;

b) favorisce progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi ad essi correlati;

c) implementa azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, artigianali e culturali;

d) promuove e pubblicizza con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Registro dei cammini di Calabria sancito e disciplinato dagli articoli 2 e 6 della presente legge;

e) promuove intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

f) promuove e coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

### **Art. 4- Riconoscimento dei Cammini di Calabria**

1. La Regione, nel rispetto delle finalità della presente legge, può istituire e riconoscere, con proprio provvedimento autonomo o su istanza dei soggetti di cui all'articolo 4, cammini regionali aventi le caratteristiche di cui all'art. 2.

2. La Regione valuta l'istanza di riconoscimento avvalendosi del Coordinamento Regionale dei Cammini di cui all'art.13.

3. Possono essere riconosciuti come Cammini quei percorsi religiosi, culturali, naturalistici, enogastronomici, ambientali già esistenti o realizzati in parte che rientrino nella seguente definizione:

a. si percorrono in modalità "Slow Way" e si sviluppano su tracciati di tipo sterrato e stradale;

b. debbono essere percorribili a piedi, in bici, a cavallo/asino, possibilmente durante tutto l'anno, devono essere provvisti di servizi primari e strutture ricettive laiche e/o ecclesiastiche;

c. attraversano borghi, centri storici, riserve naturali, aree agricole e forestali, parchi nazionali, aree e siti archeologici, agriturismi, aziende agricole, santuari, chiese, conventi, abbazie, chiesette di montagna;

d. si sviluppano, anche se non esclusivamente, nel territorio regionale calabrese.

#### **Art. 5 – Enti e associazioni per la realizzazione, il riconoscimento, la gestione e la promozione dei Cammini.**

1. Gli enti locali, le associazioni, fondazioni o organizzazioni di ogni genere possono attivarsi per il riconoscimento ed essere incaricate del completamento, realizzazione e gestione dei cammini e delle attività connesse, compresa la formazione delle guide ed accompagnatori nei cammini calabresi, devono possedere requisiti di onorabilità, serietà-professionalità, sostenibilità sociale ed uguaglianza che saranno specificate nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. La Regione, sentito il Coordinamento Regionale dei Cammini di cui all'art.13, può stipulare accordi con le associazioni che hanno chiesto il riconoscimento di cammini per la gestione degli stessi.

3. Gli enti, associazioni e gli altri soggetti di cui agli articoli che precedono si fanno carico del riconoscimento e della tutela del nome e del valore identitario legato al cammino cui sono delegati, anche avvalendosi della tutela fornita dal diritto d'autore e dei marchi industriali dietro specifico protocollo con la Regione che rimane titolare-concedente di ogni diritto.

4. Gli enti, le associazioni e gli altri soggetti incaricati del completamento, realizzazione e gestione dei cammini e delle attività o organizzazione connesse possono siglare protocolli d'intesa, concedere loro in uso i loghi e marchi di riconoscimento del cammino ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini. Possono altresì, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, siglare protocolli d'intesa, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

#### **Art. 6 - Registro dei Cammini**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Registro dei cammini di Calabria nel quale vengono iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

2. Il Registro è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge previa condivisione con il Coordinamento regionale dei

Cammini di Calabria ed è pubblicato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Calabria e con altre modalità telematiche.

#### **Art. 7 – Accredimento dei cammini - Carta del Pellegrino**

1. Le proposte progettuali per il riconoscimento dei cammini regionali dovranno prevedere la figura specifica dei soggetti che usufruiscono del cammino, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a. status, norme di comportamento, diritti e doveri;
- b. regole da osservare per l'ospitalità e per la fruizione dei servizi.

2. E' istituita la Carta del Pellegrino consistente nel documento che permette a chi percorre i cammini religiosi di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.

3. La Carta del Pellegrino deve avere sulla prima pagina di copertina il logo della Regione Calabria, il logo dei Cammini di Calabria, il logo ufficiale del cammino e dell'associazione o ente che gestisce l'itinerario, l'elenco di tutti i comuni/borghi attraversati con relativo spazio in cui apporre un timbro del Comune e luogo attraversato; devono essere predisposti modi idonei di fornitura della Carta del Pellegrino.

#### **Art. 8 - Valorizzazione dei cammini religiosi e loro gestione**

1. Al fine della valorizzazione dei Cammini di cui alla presente legge sono dettate le seguenti specifiche disposizioni volte ad agevolarne l'utilizzo da parte degli utenti, nonché a realizzare la formazione utile all'accoglienza:

- a) lungo il tracciato dei cammini, nelle parti extra urbane, urbane e nei centri storici, è favorito il recupero di edifici esistenti dislocati lungo il tracciato del cammino; il recupero è sempre consentito senza addizioni di volumetrie e senza alterazioni delle sagomature esterne originariamente detenute e/o comunque è consentito entro i limiti degli interventi stabiliti dagli strumenti urbanistici locali e/o leggi speciali per l'adeguamento ai servizi primari e agli standard di sicurezza. Il recupero e le nuove costruzioni, ove possibile, sono ammessi mediante idonea pratica edilizia presso gli enti competenti e nel rispetto delle norme vigenti;
- b) per le associazioni e organizzazioni che gestiscono i cammini, la Regione può mettere a disposizione immobili di proprietà, nonché favorire accordi con privati ed enti pubblici che possano rendere disponibili, anche ad uso temporaneo, spazi da adibire all'accoglienza;
- c) gli interventi strutturali e di realizzazione o ripristino dei cammini sono realizzati nelle aree di cui si dispone di idoneo titolo per l'uso e/o disponibilità e salvi i diritti di terzi;
- d) i soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità. L'universale accessibilità di cui all'art. 1 comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione a garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile. Nei restanti casi deve essere comunque reso possibile, con ogni mezzo utile e sicuro, l'accesso e la percorribilità;
- e) l'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di

separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata;

f) ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica, finalizzate ad incentivare la fruizione;

g) la segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto deve essere conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione;

h) i cammini fruibili da soggetti ipovedenti e non vedenti dovranno essere realizzati in collaborazione con la sezione provinciale U.I.C (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di appartenenza. Ove possibile, dovrà essere fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino;

i) prima di apporre la segnaletica è onere del soggetto gestore far pervenire comunicazione all'ufficio tecnico del Comune di attraversamento e prendere accordi con lo stesso ufficio. È data altresì comunicazione della posa della segnaletica scolpita nella pietra, concordando con le amministrazioni di riferimento il luogo adatto;

l) tutti i cammini riconosciuti devono esibire nella *home page* del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di *social-network*, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria" o acronimo e per i cammini religiosi la dicitura "Cammino religioso di Calabria".

#### **Art. 9 - Punti di sosta e di ristoro**

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata e delle norme di tutela culturale e del paesaggio.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini riconosciuti, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese in genere che ne facciano richiesta, secondo le finalità di questa legge, per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. Gli immobili ed i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.

5. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso con pubblicazione sul proprio sito internet e su ogni format, anche privato, connesso ai cammini.

6. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla

fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario. L'installazione dei suddetti è soggetta agli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica.

#### **Art. 10 - Promozione dei Cammini**

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, sentito il Coordinamento Regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali o comunitarie disponibili, prevedono misure ed iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili, la Regione può finanziare progetti di enti locali:
  - 1) per la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;
  - 2) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e a incrementare la fruibilità dei cammini;
  - 3) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione ed informative connesse.

#### **Art. 11 – Dichiarazione di pubblico interesse**

1. Tutti i percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.
2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'art.11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

#### **Art. 12 – Regolamento di attuazione**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento, le norme di attuazione della presente legge prevedendo, in particolare:
  - a) le caratteristiche tecniche della segnaletica dei Cammini;
  - b) i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione degli itinerari;
  - c) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
  - d) le modalità e termini per il riconoscimento dei cammini;

e) ogni altra disposizione che si rende necessaria per la completa attuazione della presente legge.

### **Art. 13 – Composizione del Coordinamento dei Cammini Calabria**

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e dell'Assessore al Turismo, è costituito il Coordinamento dei cammini di Calabria.

2. Il Coordinamento è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o suo delegato ed è composto:

- a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
- b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
- c) dai responsabili delle Guide Ufficiali dei Parchi Nazionali della Calabria;
- d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della Conferenza Episcopale calabra, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
- e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del Turismo Religioso della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) o suo delegato;
- f) dal responsabile nazionale dei Cammini A.I.G.A.E. (Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste)

4. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.

5. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

4. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dalla struttura di cui all'art. 14, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale.

### **Art. 14 – Struttura di supporto**

1. Il Dipartimento competente in materia di Agricoltura curerà, senza ulteriori oneri, gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, d'intesa con gli altri dipartimenti che hanno competenza in materia, avvalendosi delle risorse umane disponibili e anche con personale messo a disposizione dai dipartimenti turismo, ambiente e cultura.

### **Art. 15 – Clausola di invarianza degli oneri finanziari**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale, in quanto si utilizzeranno le risorse umane, finanziarie e strumentali e esistenti a legislazione vigente.

2. Gli interventi previsti nella presente legge saranno finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

### **Art. 16 - Norma di rinvio**

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

**Art. 17- Abrogazioni**

1. E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36 e ogni altra disposizione incompatibile con al presente legge.

**Art. 18 -Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

